Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Testo unico in materia di sport.

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità)(1)(3)(5)(10)(11)(12)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature sportive, macchinari, strumenti di supporto ed equipaggiamenti finalizzati alla pratica sportiva delle persone con disabilità, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità.

(13)(14)

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della

domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

5 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, con riferimento all'organizzazione di manifestazioni sportive, l'Amministrazione regionale può avvalersi di commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato italiano paralimpico (CIP FVG). Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati degli organismi sportivi riconosciuti dal CIP direttamente connessi alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.

(15)

5 ter. Le commissioni di cui al comma 5 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.

(16)

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007

3 Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera g), L. R. 27/2012

4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 36, L. R. 5/2013

5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013

7 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013

8 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013

9 Comma 2 interpretato da art. 18, comma 2, L. R. 6/2014

10 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

12 Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 12/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

13 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 12/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

14 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 12/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

15 Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 12/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

16 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 12/2025 , con effetto dall'1/1/2026.